

COOPERATIVA ITALIANA CATERING
Via Rivoltana n. 35 – 20096 Pioltello (Milano)
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 01985501202
C.C.I.A.A. di Milano e REA Milano 1706930
Albo Cooperativo N. A100781

STATUTO SOCIALE

Vers. 5_0

Indice degli articoli

Art. 1 - Denominazione	pag. 1
Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci	pag. 1
Art. 3 - Durata	pag. 2
Art. 4 - Scopo - Oggetto - Requisiti di mutualità	pag. 2
Art. 5 - Numero dei soci	pag. 4
Art. 6 - Requisiti per l'ammissione	pag. 4
Art. 7 - Capitale sociale	pag. 7
Art. 8 - Adesione alla Cooperativa - Recesso - Esclusione	pag. 7
Art. 9 - Rimborso delle azioni al socio uscente	pag. 8
Art. 10 - Trasferimento delle azioni.	pag. 9
Art. 11 - Comunicazioni	pag. 10
Art. 12 - Responsabilità	pag. 10
Art. 13 - Iscrizione a libro soci delle modifiche	pag. 10
Art 14 - Soci finanziatori	pag. 11
Art. 15 - Imputazione dei conferimenti dei soci finanziatori	pag. 11
Art. 16 - Soci finanziatori e loro diritti amministrativi	pag. 11
Art. 17 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	pag. 12
Art 18 - Strumenti finanziari di debito	pag. 13
Art. 19 - Diritti amministrativi dei soci finanziatori	pag. 14
Art. 20 - Azioni di Partecipazione Cooperativa	pag. 14
Art. 21 - Patrimonio sociale	pag. 15
Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio	pag. 16
Art. 23 - Ristorni	pag. 16
Art. 24 - Destinazione dell'utile	pag. 17
Art. 25 - Sistema di amministrazione e organi sociali	pag. 18
Art. 26 - Convocazione delle assemblee	pag. 18
Art. 27 - Convocazione dell'assemblea ordinaria	pag. 19
Art. 28 - Competenze dell'assemblea ordinaria	pag. 19
Art. 29 - Competenze dell'assemblea straordinaria	pag. 20
Art. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi	pag. 21

Art. 31 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	pag. 21
Art. 32 - Presidenza dell'assemblea - Riunioni a distanza - Verbali	pag. 22
Art. 33 - Assemblea speciale degli possessori degli strumenti finanziari	pag. 23
Art. 34 - Composizione del consiglio di amministrazione	pag. 23
Art. 35 - Poteri del consiglio di amministrazione – Deleghe	pag. 24
Art. 36 - Rappresentanza legale	pag. 24
Art. 37 - Durata in carica del consiglio di amministrazione	pag. 24
Art. 38 - Riunioni e poteri del consiglio di amministrazione.	pag. 25
Art. 39 - Sostituzione degli amministratori	pag. 26
Art 40 - Presidente	pag. 26
Art. 41 - Collegio sindacale	pag. 27
Art. 42 - Controllo contabile	pag. 27
Art. 43 - Clausola arbitrale	pag. 28
Art. 44 - Scioglimento e liquidazione	pag. 28

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' corrente una società cooperativa denominata:

"Cooperativa Italiana Catering"

e in forma abbreviata

« C.I.C. Soc. Coop. »

1.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni delle leggi speciali e del codice civile sulle società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

2.1 La Cooperativa Italiana Catering (appresso anche la “Società” o la “Cooperativa”) ha sede sociale in Pioltello (MI).

2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, magazzini generali e depositi anche franchi, magazzini di rifornimento



all'ingrosso, uffici di rappresentanza, questi ultimi anche quale servizio ai soci, ed unità locali in genere.

- 2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci. E' facoltà, ma non obbligo, dei soci indicare nella domiciliazione, oltre al domicilio eletto, anche il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere inviate le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto. Le comunicazioni ai soci sono validamente effettuate mediante uno indifferentemente dei seguenti mezzi, salvo che sia espressamente richiesto l'utilizzo di un mezzo specifico: (i) raccomandata A.R. o consegnata a mano al domicilio eletto, ovvero, ove comunicati dal socio, (ii) telefax al numero indicato o (iii) messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e, ove comunicati, le variazioni del numero di fax e dell'indirizzo e-mail. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci o in caso di indicazione non rispondente alla realtà, le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate mediante deposito presso la sede sociale fatto constare da apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante della Società.
- 2.4 Salve eventuali diverse previsioni volta per volta, le comunicazioni dei soci alla Cooperativa previste nel presente statuto devono essere indirizzate al presidente del consiglio di amministrazione presso la sede sociale mediante lettera raccomandata AR o a mano.

Art. 3 - Durata

- 3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- 3.2 L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato della Società con la maggioranza prevista nel paragrafo 30.4 di questo statuto.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Requisiti di mutualità

Art. 4 - Scopo - Oggetto - Requisiti di mutualità

- 4.1 La Cooperativa, è retta dai principi di mutualità e persegue, senza fini speculativi, lo scopo di sviluppare e gestire l'associazionismo economico tra imprese, sia italiane sia estere, attraverso:
- a) la commercializzazione in qualsiasi forma di qualsivoglia prodotto alimentare trattato nell'attività attuale o futura dei soci e della Cooperativa stessa;
 - b) la commercializzazione in qualsiasi forma di qualsivoglia bene non alimentare, anche strumentale, di qualsivoglia genere, utilizzato nelle attività di ristorazione e/o alberghiera di qualsiasi tipo; nonché
 - c) la prestazione di servizi di qualsiasi tipo a favore dei soci.
-

4.2 Nel perseguire i propri scopi la Cooperativa può svolgere, sia in Italia sia all'estero, le seguenti attività nell'interesse e/o per conto e/o a favore dei soci o proprio:

- a) provvedere, su richiesta dei soci, all'approvvigionamento dei prodotti, delle macchine e dei beni strumentali ad essi occorrenti, anche operando quale centrale acquisti: tale attività comprende il deposito e la consegna ai soci dei beni trattati;
 - b) stipulare convenzioni con fornitori e promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione;
 - c) noleggiare attivamente e passivamente macchine e attrezzature inerenti alle attività dei soci;
 - d) svolgere qualsiasi attività di intermediazione in funzione del perseguimento dello scopo sociale;
 - e) gestire centri meccanografici comuni;
 - f) svolgere servizi di assistenza ed istruzione tecnico-professionale;
 - g) effettuare studi inerenti all'attività dei soci, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, la razionalizzazione dell'attività, gli indirizzi commerciali, la riduzione dei costi di commercializzazione, le tecniche di lavoro;
 - h) istituire un fondo di garanzia a beneficio delle imprese associate per il pagamento delle forniture e per il finanziamento di operazioni inerenti l'attività dei soci;
 - i) assistere, i soci, su richiesta, nelle iniziative volte all'ammodernamento delle proprie imprese;
 - j) istituire, costituire, affittare, acquistare, anche attraverso operazioni di leasing, magazzini, attrezzature ed impianti, nonché aziende o rami di azienda, utili per il conseguimento dello scopo sociale;
 - k) creare, depositare, gestire marchi, brevetti e segni distintivi dell'impresa in genere, sia di produzione sia di commercio, anche nell'interesse di singoli soci;
 - l) contrassegnare prodotti con marchi o segni distintivi di proprietà o nella disponibilità della Cooperativa e promuovere la vendita di tali prodotti;
 - m) raccogliere ed effettuare pubblicità su qualsiasi mezzo;
 - n) aderire ad associazioni di categoria, quali, a titolo esemplificativo, la Lega Nazionale Cooperative e Mutue, la ConfCooperative e altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistica, cooperativistica, di lavoro o di servizio;
 - o) partecipare a fiere e promuovere incontri e seminari con clienti e fornitori;
-

- p) editare e diffondere pubblicazioni periodiche con contenuti relativi ai settori di attività dei soci.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché procedere all'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa può in definitiva compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ancorché non espressamente comprese nell'elencazione di cui sopra.

Può inoltre, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, anche cooperative, o enti aventi oggetto affine o analogo; compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare e immobiliare comunque connessa con l'oggetto sociale; chiedere mutui e fidi bancari; prestare garanzie reali o personali a fronte di obbligazioni anche di terzi.

La Cooperativa può comunque, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dei relativi provvedimenti di attuazione, e nei limiti in generale fissati dalla legge, effettuare raccolta di prestiti dai soci. Le modalità di svolgimento di tale attività devono essere definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

- 4.3 La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile e pertanto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2514 del codice civile, si vincola a:
- a) non distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non distribuire le riserve ai soci operatori;
 - c) devolvere, in caso di scioglimento, il proprio patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - d) non remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO III

Soci

Art. 5 - Numero dei soci

- 5.1 Il numero dei soci operatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo di legge.
-

5.2 Possono chiedere di entrare a far parte della Cooperativa le imprese esercenti attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare nonché le imprese del settore non alimentare produttrici di beni, anche strumentali, utilizzati nelle attività di ristorazione e/o alberghiera di qualsiasi tipo.

Possono essere soci cooperatori sia imprese individuali sia società di capitali o di persone.

Possono altresì essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori secondo quanto previsto nell'articolo 2526 del codice civile e negli articoli 14 e seguenti del presente statuto sociale.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione

6.1 L'impresa che intende essere ammessa alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati, indicazioni, dichiarazioni e impegni:

- a) indicazione della ragione sociale o denominazione dell'impresa, della sede dell'impresa, dell'oggetto sociale, del codice fiscale, della Partita I.V.A., delle generalità del legale rappresentante con specificazione dei poteri in base ai quali la domanda è presentata; in presenza di intestazioni fiduciarie, deve essere indicata l'effettiva titolarità;
 - b) indicazione dell'ammontare della quota di partecipazione che si chiede di sottoscrivere, che nel caso di superamento del limite massimo fissato dalla legge si intende ridotta a tale limite massimo;
 - c) impegno a versare, non appena la domanda d'ammissione sarà accettata, e quale condizione per l'efficacia dell'ammissione, le somme di cui al paragrafo 6.4 che segue;
 - d) dichiarazione che il richiedente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. che il richiedente non è socio, e si impegna a non diventare socio, di altre cooperative che perseguono identici o analoghi scopi e/o svolgono attività in concorrenza con quelle della Cooperativa;
 - ii. che anche tutti i soci dell'aspirante socio cooperatore, ovvero i contitolari dell'impresa, anche se minoritari, non esercitano attività in concorrenza o in conflitto di interessi con la Cooperativa e/o i soci della stessa;
 - iii. che il richiedente non abbia in corso alcuna procedura concorsuale, né giudiziale né stragiudiziale, né sia stato dichiarato fallito, ancorché riabilitato;
 - e) indicazione delle zone in cui il richiedente opera, delle famiglie merceologiche trattate, dei canali distributivi utilizzati, nonché dei fornitori più importanti;
 - f) indicazione della zona in cui l'aspirante socio intende vendere i prodotti con marchio della Cooperativa: è condizione per l'ammissione che nella zona non operi altro socio, salvo che siano previsti, per tale zona, piani di sviluppo in base a parametri definiti dal consiglio di amministrazione preesistenti alla
-

domanda stessa e tali da consentire, in detta zona, la presenza di più soci;

- g) dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, compresa la clausola compromissoria di cui all'articolo 43, e dei regolamenti adottati dalla Cooperativa.
- h) impegno a non richiedere l'attribuzione del voto plurimo per i primi tre esercizi in Cooperativa, anche qualora attribuibile ai sensi dell'art. 31.2 del vigente Statuto Sociale.

Tutti i requisiti oggetto di dichiarazione del richiedente e sopra indicati sub. d) rivestono carattere essenziale nell'interesse della Cooperativa.

Ulteriori requisiti per l'ammissione possono essere stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cooperativa.

6.2 Le domande di ammissione devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e, per le imprese in forma societaria, statuto sociale dell'impresa richiedente;
- b) certificato del Registro delle Imprese aggiornato a non meno di 15 giorni, con l'indicazione del legale rappresentante del richiedente;
- c) per le società, estratto autentico del libro soci, e per le imprese in altra forma, certificato del Registro delle Imprese attestante la titolarità dell'impresa;
- d) bilanci degli ultimi due esercizi aventi la durata di dodici mesi o, per le imprese non in forma societaria, documentazione equipollente;
- e) certificato attestante il libero godimento dei diritti civili da parte del legale rappresentante del richiedente;
- f) lettera di impegno ad acquistare, rivendere e commercializzare i prodotti a marchio della Cooperativa nella zona prescelta.

6.3 Il consiglio di amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; della deliberazione viene data comunicazione all'interessato.

6.4 Il socio ammesso deve versare, nel termine di cui al successivo paragrafo 7.1, secondo comma, le seguenti somme:

- a) l'importo della quota sociale sottoscritta,
- b) l'eventuale contributo annuale;
- c) un sovrapprezzo nell'ammontare deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, per ciascun esercizio sociale in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve risultanti nel patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato;
- d) un importo a rimborso delle spese di segreteria fissato ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

6.5 L'ammissione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al

pagamento di tutte le somme indicate nel paragrafo 6.4 che precede, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di fissare una decorrenza diversa, motivandone le ragioni. Il pagamento suddetto costituisce condizione di efficacia della deliberazione di ammissione e per l'iscrizione a libro soci del nuovo socio: in caso di mancato pagamento nel termine la deliberazione di ammissione diviene pertanto inefficace.

- 6.6 Il diniego di ammissione deve essere motivato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego il richiedente può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea ordinaria, che, se non appositamente convocata, delibera in merito nella prima riunione utile. L'assemblea, con la maggioranza del 51% del numero dei voti spettanti ai soci, può dare indicazioni al consiglio di amministrazione di ammettere il richiedente: in tal caso il consiglio di amministrazione deve procedere all'ammissione con deliberazione da assumersi entro i trenta giorni successivi a quella dell'assemblea.
- 6.7 Il consiglio di amministrazione fornisce nella relazione annuale di bilancio l'elenco dei soci ammessi, anche in forma di allegato.

Art. 7 - Capitale sociale

- 7.1 Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni nominative di nominali euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Le azioni dovranno essere liberate da ciascun socio in unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

- 7.2 I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a liberare le azioni sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) a contribuire all'attività della Cooperativa a seconda della necessità.

Sono inoltre vincolati ad osservare lo statuto sociale nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8 - Adesione alla Cooperativa - Recesso - Esclusione

- 8.1 La qualità di socio cooperatore cessa, oltre che per cessione della partecipazione o per scioglimento della Società, per recesso del socio o per esclusione del socio.

- 8.2 Il recesso del socio non può essere parziale.

Il recesso non può essere esercitato per un periodo minimo di due anni dall'ammissione. Trascorso tale periodo minimo, il socio può recedere in qualsiasi momento mediante dichiarazione comunicata alla Società a mezzo raccomandata AR.

Resta salvo quanto previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 2532

del codice civile.

Il recesso comporta per il socio recedente l'obbligo di non aderire ad altre cooperative o enti con finalità mutualistiche per la durata di un anno.

8.3 Il consiglio di amministrazione può disporre, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) qualora il socio violi disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti adottati dalla Cooperativa o del rapporto mutualistico;
- b) nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 del codice civile o da altre norme di legge;
- c) quando manchino o siano venuti meno per il socio i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- d) qualora il socio in qualunque modo arrechi pregiudizio agli interessi della Cooperativa o compia atti lesivi dell'immagine e/o della reputazione della Cooperativa;
- e) qualora, entro trenta giorni dal ricevimento di una diffida ad adempiere, il socio non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la Cooperativa e/o non provveda ai pagamenti ad essa dovuti;
- f) qualora il socio abbia subito messo in mora di cui alla precedente lettera e) almeno tre volte nell'arco di due anni, anche se gli inadempimenti siano stati sanati;
- g) quando il socio sia assoggettato a procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale, o abbia attivato la procedura di liquidazione, o sia messo in liquidazione coatta amministrativa, o comunque abbia cessato di fatto l'attività sulla cui base era stato ammesso quale socio cooperatore;
- h) quando il socio non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;
- i) quando il socio abbia disatteso gli impegni assunti nei confronti dei fornitori e l'inadempimento non venga sanato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di diffida ad adempiere inviata a mezzo di raccomandata A.R.;
- j) qualora il socio abbia venduto prodotti contraddistinti dal marchio della Cooperativa al di fuori della zona di propria competenza;
- k) qualora il socio abbia avviato l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'intenzione di procedere all'esclusione del socio deve essere comunicata a quest'ultimo, a cura del presidente del consiglio di amministrazione, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui è convocata la riunione di

consiglio in cui l'esclusione è posta all'ordine del giorno. Il socio può far pervenire proprie deduzioni entro i quindici giorni successivi. I termini di cui sopra possono essere ridotti alla metà per gravi motivi di urgenza di procedere all'esclusione.

L'esclusione del socio ha effetto dalla relativa annotazione a libro soci.

La deliberazione di esclusione è comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata AR.

Avverso la delibera di esclusione il socio può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 43.

Art. 9 - Rimborso delle azioni al socio uscente

9.1 In caso di recesso od esclusione del socio, la Cooperativa procede al rimborso delle azioni sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, 3° comma, del codice civile.

9.2 Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sia verificato lo scioglimento del rapporto

Per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Nel caso di esclusione del socio per fatti che abbiano causato alla Cooperativa danni imputabili al socio, la Cooperativa potrà dedurre tali danni dalla liquidazione della partecipazione: in caso di controversia, l'importo corrispondente ai danni reclamati dalla Cooperativa sarà trattenuto da quest'ultima fino a definizione del procedimento arbitrale di cui all'articolo 43 del presente statuto.

Art. 10 - Trasferimento delle azioni

10.1 Il trasferimento fra vivi a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, i casi di fusione, scissione, trasferimento di azienda, usufrutto, donazione), delle azioni dei soci operatori deve riguardare la totalità delle azioni possedute dal socio ed è subordinato alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. In mancanza di autorizzazione il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione contenente l'indicazione del numero di azioni, il nome del potenziale

acquirente e la domanda di ammissione sottoscritta da quest'ultimo con i contenuti di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione delibera in merito e dà comunicazione dell'avvenuta concessione o del diniego dell'autorizzazione al socio e al potenziale acquirente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di concessione dell'autorizzazione il socio deve effettuare il trasferimento della partecipazione entro i successivi 30 giorni - e ove non vi proceda il trasferimento può essere eseguito soltanto dopo aver osservato nuovamente la procedura sopra indicata - e la Cooperativa, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto trasferimento, iscrive l'acquirente a libro soci.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato anche per quanto attiene la valutazione dei requisiti per l'ammissione del potenziale acquirente. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale ai sensi del successivo articolo 43.

10.2 Le medesime disposizioni di cui al paragrafo 10.1 si applicano ai trasferimenti a causa di morte.

Gli eredi pertanto possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto solo previa verifica da parte del consiglio di amministrazione dei requisiti richiesti per l'ammissione alla Cooperativa.

In caso di diniego di ammissione, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione nella misura e con le modalità di cui all'articolo 9 che precede.

In presenza di più eredi questi devono nominare un rappresentante comune.

Art. 11 - Comunicazioni

11.1 Il socio cooperatore deve comunicare alla Società, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi: (i) ogni variazione della propria compagine sociale, (ii) eventuali cessioni e/o conferimenti e/o affitti di azienda o di rami di essa, (iii) eventuali fusioni o scissioni, (iv) eventuali iscrizioni coattive di pegno sulle azioni possedute, (v) eventuali limitazioni del diritto di voto, (vi) eventuali fatti che comportino il venir meno dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa.

11.2 Il consiglio di amministrazione prenderà in esame le comunicazioni inerenti i fatti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, e, ove ritenesse venuti meno i requisiti per la partecipazione alla Cooperativa previsti nell'articolo 6, assumerà una deliberazione di esclusione del socio secondo quanto previsto nel paragrafo 8.3 del presente statuto.

Art. 12 - Responsabilità

12.1 Il socio che cessa di far parte della Società resta obbligato verso la stessa al pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificate.

Inoltre, il socio che perde tale qualità è tenuto all'adempimento delle obbligazioni esistenti nei confronti della Cooperativa al momento della cessione o del recesso o dell'esclusione, nonché all'adempimento delle obbligazioni nei confronti di terzi di cui la Cooperativa si fosse resa garante e a liberare la Cooperativa stessa da eventuali garanzie dalla stessa prestate a suo favore.

- 12.2 Nel caso che entro un anno dalla cessazione del rapporto associativo si dovesse manifestare l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il trasferimento o il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per la stessa durata sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 13 - Iscrizione a libro soci delle modifiche

- 13.1 Tutte le situazioni o modifiche relative alla posizione soggettiva dei soci (quali a titolo esemplificativo ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, trasferimento della partecipazione autorizzato dal consiglio di amministrazione) devono essere iscritte sul libro soci a cura del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art 14 - Soci finanziatori

- 14.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n.59.

- 14.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione in ogni caso delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e il trasferimento delle azioni.

Art. 15 - Imputazione dei conferimenti dei soci finanziatori

- 15.1 I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci finanziatori.

- 15.2 I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in

denaro possono essere effettuati per il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Soci finanziatori e loro diritti amministrativi

16.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere approvata con deliberazione dell'assemblea straordinaria nella quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero delle azioni emesse e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci ovvero l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile.

Il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato tenendo conto anche dell'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 21. La delibera potrà inoltre stabilire eventuali diritti patrimoniali o amministrativi in favore dei portatori delle azioni, in deroga alle disposizioni contenute nel presente statuto.

16.2 A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, con un limite massimo di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori si intendono automaticamente ridotti alla misura massima consentita mediante applicazione di un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

16.3 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni emesse ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

16.4 Diritti amministrativi riconosciuti ai soci finanziatori

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un membro del consiglio di amministrazione, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina è deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci purché non superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì le modalità che il consiglio di amministrazione deve seguire ai fini del collocamento delle azioni.

Art. 17 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

- 17.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Tale ripartizione privilegiata deve essere attuata anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

- 17.2 Le azioni dei soci finanziatori e dei soci di partecipazione cooperativa di cui appresso sono privilegiate sugli utili in misura comunque non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

- 17.3 La delibera di emissione di cui al paragrafo 16.1, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

- 17.4 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto del valore nominale e della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

- 17.5 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, i soci finanziatori hanno diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione a libro soci.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art 18 - Strumenti finanziari di debito

- 18.1 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, approvando il relativo regolamento.
-

Nel regolamento sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì le modalità che il consiglio di amministrazione deve seguire ai fini del collocamento dei titoli.

- 18.2 All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

Art. 19 - Diritti amministrativi dei soci finanziatori

- 19.1 I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
- 19.2 Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge o dal presente statuto i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 20 - Azioni di Partecipazione Cooperativa

- 20.1 Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge n.59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minore tra il valore contabile delle riserve indivisibili e il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.

- 20.2 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai dipendenti della Cooperativa.

- 20.3 Le azioni di partecipazione cooperativa godono dei privilegi patrimoniali
-

stabiliti dal precedente articolo 17.

- 20.4 Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del paragrafo 20.1. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
- 20.5 Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, ha facoltà di impugnarne le deliberazioni; egli provvede altresì all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Bilancio - Ristorni – Destinazione dell'utile

Art. 21 - Patrimonio sociale

21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - i. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento), come sopra specificato nell'art. 7;
 - ii. dalle azioni dei soci finanziatori ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento);
 - iii. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 14 del presente statuto
 - iv. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento.
 - b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del successivo articolo 24.
 - f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per
-

legge.

- 21.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente la responsabilità dei soci è limitata alla partecipazione di capitale posseduta.
- 21.3 Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti paragrafi 21.1 lett. c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.
- 21.4 La riserva divisibile di cui al precedente paragrafo 21.1 lett. e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

- 22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il consiglio di amministrazione documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente.

Nella relazione il consiglio di amministrazione illustra anche le motivazioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

- 22.2 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere tenuta entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario ricorrere al maggior termine e le ragioni di tale decisione devono essere menzionate nella relazione sulla gestione.

- 22.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente.

Art. 23 - Ristorni

23.1 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, su proposta del consiglio di amministrazione, trattamenti economici a titolo di ristorno in favore dei soci cooperatori.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, secondo le linee guida appresso indicate.

23.2 Il ristorno può essere riconosciuto solamente ai soci che abbiano superato un fatturato minimo annuo determinato dal consiglio di amministrazione, e verrà ripartito secondo alcuni o tutti dei seguenti cinque criteri:

- a) una quota in base al fatturato complessivo tra fornitori e socio in relazione al quale la Cooperativa matura una provvigione;
- b) una quota in base al fatturato maturato dalla Cooperativa nei confronti di ciascun socio;
- c) una quota in base al fatturato maturato dalla Cooperativa con riferimento ai prodotti contrassegnati con marchi o segni distintivi della Cooperativa stessa commercializzati da ciascun socio;
- d) una quota in base al numero delle cosiddette "referenze", ovvero al numero dei prodotti contrassegnati con marchi o segni distintivi della Cooperativa commercializzati con un fatturato superiore ad un determinato importo;
- e) una quota in base al numero dei fornitori che hanno stipulato una convenzione con la Cooperativa ai quali il socio si è rivolto per i suoi acquisti, con un fatturato superiore ad un determinato importo per ciascun fornitore.

Le quote e gli importi verranno deliberati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

23.3 I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante emissione di nuove azioni.

Art. 24 - Destinazione dell'utile

24.1 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandone:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
 - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
 - c) una eventuale quota a titolo di ristorno ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 23;
 - d) una eventuale quota, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, a dividendi da distribuire:
-

- i. ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
 - ii. ai soci finanziatori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto i) aumentata fino a 2 punti;
- e) una eventuale quota a remunerazione dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni dei soci finanziatori e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo da determinarsi come segue:
 - i. qualora gli strumenti finanziari siano in possesso dei soci cooperatori, nella misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto d)-i);
 - ii. qualora gli strumenti finanziari non siano in possesso dei soci cooperatori, nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria;
- f) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) una eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- h) l'importo residuo alla riserva straordinaria.

24.2 In ogni caso l'assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 25 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale e conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) le assemblee speciali.

Assemblee

Art. 26 - Convocazione delle assemblee

26.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

26.2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Detto avviso sarà comunicato ai soci, nel domicilio di cui al paragrafo 2.3 con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato o di un Paese dell'Unione Europea.

26.3 In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salvo il diritto di ciascun socio di opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si sentisse sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte deve essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

26.4 Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 27 - Convocazione dell'assemblea ordinaria

27.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ove ricorrano le ipotesi previste nell'articolo 22 del presente statuto.

27.2 L'assemblea è convocata altresì ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere comunicata entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 28 - Competenze dell'assemblea ordinaria

28.1 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- b) nomina e revoca gli amministratori, determinando il periodo di durata del mandato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il compenso agli amministratori ai sensi dell'art. 2389 codice civile; nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, esercitando la propria scelta nell'ambito dei candidati eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i componenti del collegio sindacale, eleggendone il presidente; determina gli emolumenti del collegio; delibera in merito alla sostituzione e revoca dei sindaci;
- d) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale dei conti a norma dell'articolo 2409-bis del codice civile, incarico che, ove consentito dalla legge, viene svolto dal collegio sindacale;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) approva regolamenti aventi ad oggetto il funzionamento interno della Cooperativa; per l'approvazione dei regolamenti sono richieste le maggioranze costitutive e deliberative previste per le assemblee straordinarie;
- g) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 20 del presente statuto approvandone annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- h) delibera sui ricorsi contro il rigetto da parte del consiglio di amministrazione delle domande di ammissione alla Cooperativa; la deliberazione è assunta in adunanza appositamente convocata o, in ogni caso, in occasione della prima riunione successiva alla presentazione del ricorso da parte dell'interessato;
- i) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con le forme d'apporto anche economico da parte dei soci cooperatori, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

28.2 L'assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità previste nel paragrafo 27.2 per l'assemblea ordinaria e delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le
-

clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile;

- b) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

30.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta degli intervenuti.

30.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci;
- b) in seconda convocazione quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti.

30.3 È ammesso il voto per corrispondenza e per posta elettronica.

30.4 L'assemblea straordinaria per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera col voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci intervenuti.

Art. 31 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

31.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal paragrafo 16.2.

31.2 A ciascun socio cooperatore spetta un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Tuttavia ai soci cooperatori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto al voto può essere attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, nel limite massimo di 1/10 (un decimo) dei voti in ciascuna assemblea generale e di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci

presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale, come consentito dall' art. 2538 comma 4 del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato annualmente la definizione e l'applicazione dei parametri per la quantificazione del suddetto voto plurimo da attribuirsi, entro i limiti sopra indicati.

Per quanto attiene i voti spettanti ai soci finanziatori si applica l'articolo 16 del presente statuto.

31.3 I soci cooperatori che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

31.4 Nei soli casi di assemblee convocate per le elezioni delle cariche sociali, le eventuali deleghe conferite a soci candidati Consiglieri di Amministrazione devono intendersi nulle; il socio candidato Consigliere non può in alcun modo ricevere deleghe di voto ai sensi del presente articolo e nel caso dovesse riceverle queste saranno senza effetto.

I soci finanziatori possono conferire delega secondo quanto previsto nell'art. 2372 del codice civile e ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino all'impresa del socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 32 - Presidenza dell'assemblea – Riunioni a distanza - Verbali

32.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dall'eventuale vice-presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa con la maggioranza dei voti spettanti ai presenti.

Con la medesima maggioranza l'assemblea nomina il segretario che può essere scelto anche fra non soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirige lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

32.2 È ammessa la partecipazione alla riunione mediante collegamento in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

- 32.3 Delle riunioni assembleari e delle delibere assunte deve essere redatto verbale, firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio, e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti nonché i voti spettanti a ciascuno e il capitale posseduto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- 32.4 Nel verbale devono essere riportate, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un notaio.

Per ogni altro aspetto concernente le assemblee si applicano le disposizioni in materia del codice civile.

Art. 33 - Assemblea speciale degli possessori degli strumenti finanziari

- 33.1 Qualora siano emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Società che arrechino pregiudizio ai diritti della categoria;
 - b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
 - c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni della categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari, e sul rendiconto relativo;
 - e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
-

f) sugli altri oggetti di interesse comune per ciascuna categoria di possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

33.2 Il rappresentante comune ha gli obblighi e i diritti indicati nei commi 3° e 4° dell'art. 2541 del codice civile.

Consiglio di Amministrazione

Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

34.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri, determinato dall'assemblea, da eleggere esclusivamente tra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci persone giuridiche, o fra i soci finanziatori con i limiti previsti dalla legge n. 59/92.

34.2 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica e ad un eventuale gettone di presenza la cui misura è stabilita dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, può stabilire - ai sensi dell'art.2389, 3° comma, del codice civile - un compenso speciale a favore degli amministratori che siano investiti di particolari cariche.

34.3 Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, e un Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice-Presidente devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere designato da una impresa socia da più di tre anni;
- b) non rivestire cariche sociali in una società fornitrice della cooperativa.

34.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile nel limite massimo di due mandati consecutivi.

Art. 35 - Poteri del consiglio di amministrazione - Deleghe

35.1 Al consiglio di amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

35.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri a un comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, o a singoli amministratori, determinando i contenuti della delega e precisando i limiti e le modalità con cui la delega stessa deve essere

esercitata.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Non sono delegabili i poteri e le decisioni in materia di (i) remunerazione della prestazione mutualistica, (ii) ristorno ai soci, (iii) conferimento, cessione, disposizione o acquisto, a qualsiasi titolo, di azienda o di ramo d'azienda, (iv) costituzione, acquisto o disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in altra società o ente, (v) acquisizione o disposizione a qualsiasi titolo, di beni immobili, ivi compresa la costituzione e modifica di diritti reali.

35.3 Il consiglio può nominare e revocare direttori generali, anche al di fuori dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Art. 36 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, secondo quanto disposto nel successivo articolo 40.

Il consiglio può attribuire la rappresentanza legale anche ad altri amministratori, determinandone eventuali limiti.

Art. 37 - Durata in carica del consiglio di amministrazione

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge. Essi sono rieleggibili.

Art. 38 - Riunioni e poteri del consiglio di amministrazione

38.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o in caso di suo impedimento dal vice-presidente.

La convocazione è fatta con comunicazione da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica (rispettivamente all'indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail che ciascun amministratore e sindaco deve indicare all'atto dell'accettazione della carica) e/o tramite riunione totalitaria in videoconferenza almeno un giorno prima della riunione.

38.2 Le riunioni s'intendono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica.

E' tuttavia valida, anche in mancanza di convocazione, la riunione alla quale intervengano la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale, purchè gli amministratori e i sindaci non

interventuti siano stati in precedenza avvertiti della riunione e degli argomenti da trattare e non abbiano sollevato obiezioni.

38.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi, salvo che almeno un terzo presenti chieda di procedere con voto segreto.

38.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale, salvo casi eccezionali nei quali potrà riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio dello Stato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di scambiare documenti.

In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il segretario.

38.5 Delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni ivi assunte viene redatto verbale a cura del presidente e del segretario, da sottoscrivere da entrambi.

38.6 Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura e i termini. Se si tratta di amministratore con delega, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

38.7 Il consiglio di amministrazione deve indicare nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e in ordine alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, nonché le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Nella relazione il consiglio di amministrazione deve anche illustrare le ragioni delle determinazioni assunte in merito alle domande di ammissione di soci.

Art. 39 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo, mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il componente da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica più della metà dei componenti, l'intero consiglio di amministrazione decade e gli amministratori non cessati devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio. In caso di cessazione dell'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata dal collegio sindacale.

Art 40 - Presidente

40.1 Il presidente, e il direttore generale ove nominato, danno esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

40.2 Il presidente esercita i poteri che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione e può, previa autorizzazione anche in via generale del consiglio, conferire procure speciali per determinati atti o per categorie di atti, sia a dipendenti della Società sia a soggetti terzi.

Il presidente nomina avvocati e procuratori alle liti, sia attive sia passive, riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giudizio, ivi comprese le giurisdizioni superiori.

Egli è altresì in ogni caso autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando quietanze liberatorie.

40.3 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

40.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente. La firma da parte del vice-presidente costituisce, nei confronti dei terzi estranei alla società, certificazione dell'assenza o impedimento del presidente.

Collegio Sindacale

Art. 41 - Collegio sindacale

41.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità ai sindaci effettivi che si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori.

41.2 I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

41.3 Il collegio sindacale svolge le funzioni ed ha i poteri previsti dalla legge ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

- 41.4 Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

- 41.5 I sindaci devono inserire nella propria relazione annuale al bilancio la propria valutazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e in ordine alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 42 - Controllo contabile

- 42.1 Ove consentito dalla legge, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso il collegio sindacale deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

- 42.2 Qualora non sia svolto dal collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste nell'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

La durata dell'incarico è di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Clausola arbitrale

Art. 43 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, purchè non riguardino controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

La controversia verrà decisa da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

Art. 44 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

La liquidazione avverrà nel rispetto delle norme al momento vigenti.

